

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2666

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **ROSSELLO**

Norme in materia di sponsorizzazione privata di progetti per la manutenzione, il restauro e il recupero di beni del patrimonio culturale pubblico

Presentata il 16 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il patrimonio culturale italiano rappresenta uno dei tratti più distintivi della nostra identità nazionale. Esso custodisce non soltanto l’eredità storica e artistica delle generazioni passate, ma anche la memoria collettiva e i valori che caratterizzano il nostro Paese.

L’Italia è universalmente riconosciuta come culla di civiltà, di arte e di bellezza: un Paese in cui i beni culturali non si concentrano in poche aree, ma sono diffusi ovunque, radicati nei territori, nei piccoli borghi come nelle grandi città e riflettono la straordinaria varietà della nostra storia.

Questa capillare diffusione di testimonianze artistiche e monumentali, di siti archeologici, di palazzi storici, di chiese e di opere d’arte mobili e immobili contribuisce a delineare l’immagine stessa dell’Italia nel mondo e a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini. La cultura, nelle sue molteplici espressioni, non è soltanto

un elemento di prestigio o di attrazione turistica, ma costituisce un fondamento della nostra coesione sociale e un motore di sviluppo economico sostenibile.

Tuttavia, la vastità e la ricchezza del patrimonio comportano anche la necessità di costanti interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione, che non sempre le risorse pubbliche riescono a garantire in maniera tempestiva ed efficace. Da qui deriva l’esigenza di individuare strumenti moderni e funzionali, capaci di coinvolgere il settore privato in un’alleanza virtuosa con le istituzioni, al fine di garantire la salvaguardia e la fruizione di beni che appartengono a tutta la collettività.

La presente proposta di legge nasce con l’intento di rafforzare l’istituto della sponsorizzazione dei beni culturali, trasformandolo in uno strumento realmente accessibile, semplificato e vantaggioso sia per le imprese sia per la pubblica amministra-

zione. Essa si fonda su alcuni principi cardine:

riconoscere il valore dei beni culturali come fattore identitario e strategico per la Nazione;

promuovere la collaborazione tra pubblico e privato in un'ottica di responsabilità condivisa;

ridurre i tempi e la complessità delle procedure amministrative;

assicurare trasparenza, uniformità e controllo nell'attuazione degli interventi;

incentivare la partecipazione delle imprese attraverso benefici fiscali e ritorni di immagine.

La presente proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, individuando negli interventi di sponsorizzazione uno strumento di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'articolo 2 introduce l'obbligo per gli enti pubblici territoriali di pubblicare elenchi periodici delle opere che necessitano di interventi di manutenzione, restauro e recupero, corredati di informazioni complete, così da garantire trasparenza e accessibilità alle imprese interessate.

L'articolo 3 individua le procedure per la sponsorizzazione prevedendo un procedimento snello e con tempi certi per la presentazione delle proposte, per la valutazione da parte degli enti e per l'autorizzazione da parte delle soprintendenze, disponendo l'adozione di un contratto tipo nazionale e l'introduzione del meccanismo del silenzio assenso.

L'articolo 4 stabilisce il ruolo delle imprese *sponsor*, che possono assumere la funzione di stazione appaltante, selezionando soggetti qualificati per i lavori sotto la supervisione delle autorità competenti.

L'articolo 5 dispone l'obbligo di rendicontazione da parte dell'impresa incaricata dei lavori e disciplina alcuni benefici fiscali in favore dello *sponsor* nonché la visibilità dello stesso.

L'articolo 6 estende l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata del 10 per cento a tutti gli interventi oggetto della proposta di legge.

L'articolo 7 estende agli interventi di recupero, restauro e manutenzione oggetto della proposta di legge la disciplina dell'articolo 8 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di prestazioni rispondenti all'interesse pubblico.

L'articolo 8, infine, demanda a un decreto del Ministro della cultura l'adozione del contratto-tipo di sponsorizzazione e delle linee guida sulla visibilità degli *sponsor*.

Il provvedimento si inserisce in una prospettiva di rinnovamento delle politiche culturali, nella consapevolezza che i beni culturali non siano meri oggetti di contemplazione, ma elementi costitutivi della nostra identità e della nostra vita civile. La loro diffusione sul territorio, con la ricchezza delle differenze locali e delle specificità storiche, costituisce una risorsa inestimabile che va tutelata e resa accessibile con strumenti innovativi e concreti.

La sponsorizzazione, se adeguatamente disciplinata, può trasformarsi in un potente mezzo di partecipazione dei privati al bene comune, rafforzando il legame tra imprese, istituzioni e comunità locali. L'Italia, con la riforma proposta, intende confermare il proprio ruolo guida nella tutela del patrimonio culturale mondiale, mostrando come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare benefici reciproci, nell'interesse supremo della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale nazionale la presente legge reca disposizioni per incentivare la partecipazione di soggetti privati a progetti per la manutenzione, il restauro e il recupero dei beni culturali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante procedure semplificate di sponsorizzazione.

Art. 2.

(Elenco dei beni culturali)

1. Gli enti pubblici territoriali pubblicano periodicamente, nei propri siti *internet* istituzionali, un elenco dei beni culturali che richiedono specifici interventi di manutenzione, restauro e recupero al fine di rendere nota la ricerca di *sponsor* per la realizzazione dei medesimi interventi.

2. L'elenco di cui al comma 1 comprende, per ciascun bene:

- a) i dettagli tecnici e storici;
- b) il valore economico stimato del bene medesimo nonché il valore dell'intervento richiesto;
- c) il progetto di intervento, ove disponibile;
- d) l'indicazione del termine entro il quale devono pervenire le proposte di sponsorizzazione.

3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico fino al reperimento delle risorse necessarie all'intervento.

4. L'ente pubblico territoriale nel cui ambito è situato il bene culturale oggetto della ricerca di sponsorizzazione ai sensi

della presente legge, quando sono state reperite le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento, comunica la chiusura della procedura mediante pubblicazione di apposito avviso nel proprio sito *internet* istituzionale e cancella la richiesta dall'elenco di cui al comma 1.

Art. 3.

(Procedura di sponsorizzazione)

1. Il soggetto privato, di seguito denominato « *sponsor* », formula la propria proposta di sponsorizzazione mediante comunicazione formale all'ente territoriale nel cui ambito è situato il bene culturale di cui all'articolo 1. La proposta di cui al primo periodo comprende:

a) la dichiarazione di impegno irrevocabile;

b) il progetto per la manutenzione, il restauro o il recupero del bene, ove non sia già stato predisposto dall'ente territoriale;

c) il *curriculum* aziendale e le qualifiche dell'impresa indicata dallo *sponsor* per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione, restauro o recupero, compresi l'attestazione di qualificazione SOA e il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, atti a indicare il possesso dei requisiti dell'impresa medesima;

d) il cronoprogramma stimato di svolgimento dei lavori.

2. Decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, l'ente territoriale competente esamina le proposte di sponsorizzazione entro il termine di quarantacinque giorni, tenendo conto esclusivamente dell'ordine cronologico di ricezione. Il termine è prorogabile di quindici giorni qualora l'ente richieda l'integrazione della documentazione. Decorsi i termini, l'ente seleziona la proposta di sponsorizzazione il cui valore copre integralmente l'intervento sulla base dell'ordine cronologico risultante dal numero di protocollo ed entro i successivi quindici giorni trasmette alla soprintendenza territorialmente competente la do-

cumentazione e il progetto proposto. La soprintendenza comunica all'ente territoriale, entro trenta giorni, l'autorizzazione dell'intervento. Nel caso in cui la soprintendenza richieda l'integrazione della documentazione, il termine per l'autorizzazione è prorogato di dieci giorni. Decorsi inutilmente i termini di cui al quarto e al quinto periodo, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte della soprintendenza, l'ente territoriale trasmette alla medesima, entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego, la proposta di sponsorizzazione, successiva sulla base dell'ordine cronologico di ricezione, che risponde ai requisiti richiesti, al cui esame si applicano i medesimi termini di cui ai periodi quarto e quinto.

3. L'ente territoriale competente sottoscrive con lo *sponsor*, o con il soggetto dallo stesso indicato, il contratto per l'esecuzione dei lavori sulla base del contratto-tipo unico definito per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 8.

4. In deroga alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti di sponsorizzazione riguardanti beni culturali, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di cui alla presente legge può avvenire mediante affidamento diretto allo *sponsor* proponente selezionato, a prescindere dal valore economico dell'intervento oggetto della sponsorizzazione.

Art. 4.

(Esecuzione dei lavori)

1. Gli *sponsor* agiscono quali stazioni appaltanti, gestiscono direttamente i lavori in collaborazione con l'ente territoriale competente e individuano l'impresa cui affidare gli interventi di manutenzione, restauro o recupero.

2. L'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione espressa o al silenzio assenso della soprintendenza. I lavori devono essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma indicato nella proposta di sponsorizzazione, salvo eventuali proroghe disposte dall'ente territoriale competente, d'in-

tesa con la soprintendenza, per sopravvenute esigenze di natura tecnica. Alla conclusione dei lavori, il bene è riconsegnato all'ente territoriale competente con apposito verbale.

Art. 5.

(Rendicontazione, benefici fiscali e visibilità dello sponsor)

1. L'impresa incaricata dei lavori redige un rapporto che certifica i costi sostenuti, da consegnare all'ente territoriale competente. Le spese sostenute per la sponsorizzazione sono deducibili come spese di comunicazione e *marketing*.

2. La visibilità dello *sponsor*, con riguardo all'esposizione del marchio nelle aree di cantiere e nei beni culturali oggetto degli interventi di manutenzione, restauro o recupero sponsorizzati ai sensi della presente legge, è disciplinata da linee guida nazionali predisposte dal Ministero della cultura.

Art. 6.

(Aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata)

1. Gli interventi di manutenzione, restauro e recupero sponsorizzati ai sensi della presente legge sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

2. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 127-*vicies*) gli interventi oggetto di sponsorizzazione per la manutenzione, il restauro e il recupero di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

Art. 7.

(Applicazione dell'articolo 8 del codice dei contratti pubblici in materia di prestazioni rispondenti all'interesse pubblico)

1. Agli interventi di manutenzione, restauro e recupero di cui alla presente legge

si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di prestazioni rispondenti all'interesse pubblico.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il contratto-tipo di sponsorizzazione, le linee guida sulla visibilità dello *sponsor* e le modalità di rendicontazione delle spese.



19PDL0166010